



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5° Ufficio Elettorale
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo**

Prot. n. 8685

del 18 MAG. 2022

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: elettorale@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091-7074428

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso 091-7074414

Oggetto: Legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i. - Art. 4 comma 6 - Attribuzione del premio di maggioranza pari al 60% dei seggi – Legge regionale 03.03.2020, n. 6 avente ad oggetto "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie" - Art.3 "Interpretazione autentica del comma 6 dell'art.4 della legge regionale 15.09.1997, n. 35" - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sentenza Corte Costituzionale n. 61 del 25.01.2022 – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 6.

Ai Sigg. Sindaci

Ai Sigg. Segretari comunali

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli comunali

Ai Sigg. Commissari straordinari

Agli UU.TT.GG. - Prefetture

All'Anci

All'Asael

LORO SEDI

Il procedimento elettorale in Sicilia è disciplinato da un complesso quadro normativo stratificatosi nel tempo, costituito sostanzialmente, per gli aspetti maggiormente rilevanti, dal D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, dalla l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e dalla l.r. 15-09-1997, n. 35, nonché da una successione di norme che hanno apportato modifiche ed integrazioni, quali, in particolare, la l.r. n. 6 del 05-04-2011, la l.r. n. 8 del 10-04-2013, la l. r. n.17 del 11 agosto 2016, la l.r. n. 3 del 3 aprile 2019, la l.r. n. 6 del 3 marzo 2020, la l.r. n. 5 del 17 febbraio 2021 e la l.r. n. 13 del 15 giugno 2021.

Per quanto attiene i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti incide, fra l'altro, sulle modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della l.r. 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., il cui contenuto si intende richiamato nella presente.

La disciplina elettorale prevede che nei comuni superiori a 15.000 abitanti il voto per il Sindaco e per il Consiglio comunale, venga espresso in un'unica scheda, recante al suo interno i nominativi dei candidati sindaci, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato, per cui la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale, fermo restando che ancorché venga utilizzata un'unica scheda, trattasi di due elezioni distinte, afferenti i rispettivi Organi elettivi dell'ente locale, per cui le due votazioni, per il Sindaco e per il Consiglio comunale, pur contestualmente espresse in unica scheda sono in realtà tra loro distinte ed autonome, come reso evidente, fra l'altro, dalla non estensione alla lista o liste collegate del voto espresso solo in favore del candidato Sindaco, nonché dalla possibilità di esprimere un voto disgiunto.

Inoltre, ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista o liste di candidati alla carica di consigliere comunale e ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale, dichiarazione che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate, procedura ed adempimenti che traggono origine proprio dall'autonoma competizione elettorale dei due organi elettivi, Sindaco e Consiglio comunale, per cui la norma richiede esplicita dichiarazione di collegamento.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo elettorale è da inquadrare la questione in trattazione, ovvero la determinazione numerica e conseguente assegnazione dei seggi corrispondenti nella composizione dei consigli comunali, a seguito dell'applicazione del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., il quale dispone che *"Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi"*.

La determinazione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata, infatti, anche con l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto, dal che se la lista o il gruppo di liste collegata/e al candidato eletto sindaco al primo turno di votazione non ha/hanno conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale, ma ha/hanno ottenuto almeno il 40% dei voti validi, essa/e otterrà/otterranno il *c.d. premio di maggioranza*, che consiste nel 60% dei seggi, a condizione che nessun altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia eletto al secondo turno di ballottaggio, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegata/e, nel secondo turno, che non abbia/abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale, viene assegnato il 60% dei seggi, a condizione che nessun altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi.

Ciò posto, nel corso delle consultazioni elettorali amministrative, si è verificato che in alcuni comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, appartenenti alla fascia demografica da 30.001 a 100.000 e quindi con una composizione numerica del consiglio comunale di 24 consiglieri, interessati al rinnovo degli organi elettivi, la cui elezione è, quindi, disciplinata anche dall'applicazione del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., i diversi rispettivi competenti Uffici Centrali, per situazioni analoghe, hanno determinato in modo non uniforme l'assegnazione dei seggi relativi al premio di maggioranza alle liste collegate ai candidati sindaci eletti.

In merito all'attribuzione del premio di maggioranza da parte degli Uffici Centrali, con l'assegnazione dei relativi seggi, è intervenuto il legislatore regionale con la legge regionale 03.03.2020, n. 6, ed in particolare con l'art.3 avente ad oggetto *"Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35"*, il quale ha prescritto che *"Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi"*, disponendo un mero criterio matematico al fine di un'applicazione uniforme della disciplina prevista dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., con previsione, in caso di quoziente decimale, che l'arrotondamento andava effettuato secondo i principi generali e cioè per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto nel caso contrario.

Al riguardo, per le motivazioni di seguito rappresentate, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 61 del 25.01.2022, depositata il 10.03.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regione 03.03.2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie).

Relativamente alla richiamata norma, con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie), condividendo i dubbi sulla legittimità

costituzionale della norma, sollevati nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'assegnazione del premio di maggioranza, nella considerazione dell'orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa formatosi sulla omologa disciplina statale in materia di assegnazione del premio di maggioranza, data dall'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Infatti, la lettura di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impone di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore. Il 60% dei seggi costituirebbe, infatti, non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti, voluto dal legislatore a garanzia della governabilità dell'Ente.

La disposizione censurata è intervenuta sulla disciplina che regola, nella Regione Siciliana, l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevista all'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale). Tale ultima disposizione stabilisce che alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60% dei seggi.

Il Giudice rimettente si è basato su un semplice calcolo matematico, e sul raffronto del risultato di tale calcolo con il testo letterale della disposizione originale asseritamente interpretata. Infatti, essendo attualmente 24 i componenti dei consigli nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti (e comuni capoluogo di Prov.con popolazione inferiore) in esame, il 60 per cento dei seggi equivale a 14,4, e l'arrotondamento per difetto, poiché il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporterebbe l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 per cento: dunque, di un numero di seggi inferiore al 60%, in spregio al dato letterale della norma. L'arrotondamento per difetto, quando il decimale è inferiore a 50 centesimi, comporterebbe l'assegnazione alle liste collegate al sindaco eletto di 14 consiglieri, pari al 58,33 per cento dei seggi consiliari, perciò, senza dubbio, di un numero di seggi inferiore al 60% con evidente contrasto con il dato testuale esibito dalla disposizione asseritamente interpretata.

A fondare un simile orientamento è, risolutivamente, proprio l'argomento letterale testé esposto, in quanto, ha osservato il Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2018, n. 5967) che il dato testuale impone di assegnare alla coalizione vincente almeno il 60% dei seggi, con conseguente necessità, in caso di quoziente frazionario, di arrotondamento all'unità superiore, stante che il 60% dei seggi, costituisce nella fattispecie non il limite massimo bensì quello minimo dei seggi spettanti alla coalizione vincente, previsto dal legislatore per garantire la governabilità dell'Ente locale. Di contro, ove si effettuasse l'arrotondamento del quoziente frazionario per difetto, si otterrebbe una percentuale inferiore al 60%, con conseguente violazione del disposto normativo.

In questa prospettiva, la giurisprudenza sottolinea come occorre particolarmente considerare il significato della parola «almeno» inserita nella formula dell'art. 73 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., parola che ricompare, identica, nell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15.09.1997, n. 35, circostanza che è espressione della volontà legislativa di assicurare in ogni caso la percentuale stabilita dalla norma.

L'art. 3 della legge regionale 03.03.2020, n. 6, presentandosi quale norma di interpretazione autentica, ha, in realtà, avuto contenuto e natura di disciplina innovativa con effetti retroattivi. Esso, infatti, ha determinato il mutamento della regola espressa dalla disposizione interpretata su un aspetto decisivo della legislazione elettorale locale, cioè la consistenza del premio di maggioranza, che è stato ridotto al di sotto della soglia del 60%.

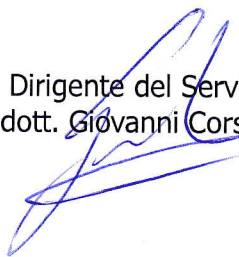
Le argomentazioni testé esposte attribuiscono all'intervento legislativo censurato obbiettivi di carattere generale, ovvero la riduzione della quota del premio di maggioranza e una sorta di sostegno alle minoranze consiliari, in nome del principio di rappresentatività che, peraltro, non risultano dall'esame dei lavori preparatori della norma in questione. Esso, in ogni caso, torna a dimostrare che, negli effetti che produce, tale intervento è non già di carattere interpretativo, ma innovativo e correttivo, determinando in concreto, con efficacia retroattiva, una, sia pur limitata, diminuzione dell'entità del premio di maggioranza, in contrasto con il dato desumibile dal testo della disposizione asseritamente interpretata, in evidente lesione dello stesso affidamento nutrito dai candidati alle elezioni, e, in ultima analisi, dagli stessi elettori.

In definitiva, l'attribuzione alla disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario, la produzione di effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale, la conseguente violazione dell'affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori) determinano l'illegittimità costituzionale, per irragionevolezza, dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020.

Conseguentemente, tenuto conto degli effetti determinati dall'intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale, n. 61 del 25.01.2022, depositata il 10.03.2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regione 03.03.2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie), i seggi relativi al premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto, che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale, risultano i seguenti:

Popolazione comune	Precedente composizione	Composizione ridotta del 20%	Premio di maggioranza quota 60%	Seggi assegnati
Fino a 3000	12	10		
Da 3001 a 10.000	15	12		
Da 10.001 a 30.000	20	16	9,6	10
Da 30.001 a 100.000	30	24	14,4	15
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)				
Da 100.001 a 250.000	40	32	19,2	20
Da 250.001 a 500.000	45	36	21,6	22
Più di 500.000	50	40	24	24

Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Corso



Il Funzionario Direttivo
dott. Giovanni Cocco




Il Dirigente Generale
dr.ssa Margherita Rizza

